

Al Presidente della Regione Sicilia  
All'Assessore regionale ai Beni Culturali e I.S.  
Al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana  
Al Presidente della Commissione V dell'ARS

## **Dopo il danno la beffa. Lo smantellamento del sistema siciliano di tutela e la Carta di Catania**

La **Confederazione Italiana Archeologi** intende rappresentare con il presente documento il proprio punto di vista riguardo le **politiche dei Beni culturali** in Sicilia con riferimento alla recente discussione parlamentare in atto presso la Commissione V ARS riguardo i **decreti** n. 74/GAB del 30.11.2020 e n. 78/GAB del 10.12.2020 dell'Assessore BB.CC.I.S., dei quali chiede l'**immediato ritiro**.

A quarant'anni dalla sua istituzione, il **sistema regionale di tutela** in Sicilia attraversa una grave crisi che appare essere irreversibile. La cosiddetta **Carta di Catania** costituisce solo l'ultimo atto di una lunga crisi dell'amministrazione regionale dei beni culturali e, paradossalmente, ne rappresenta l'ammissione di colpa da parte dell'esecutivo politico. **I problemi attuali non derivano dalle norme regionali** con cui vennero istituite le Soprintendenze territoriali unificate e il ruolo tecnico del personale regionale dei beni culturali (leggi regionali n. 80/1977 e n. 116/1980), **ma dalla loro mancata attuazione e continua disapplicazione**.

Queste leggi di riforma intendevano realizzare un'**idea pluridisciplinare di tutela contestuale** del patrimonio culturale tramite un modello organizzativo fondato sulla compresenza negli Istituti di tutela delle distinte competenze specializzate nel campo delle diverse tipologie di beni culturali: antropologi, archeologi, architetti, bibliotecari, naturalisti e storici dell'arte. A questo personale altamente qualificato veniva assegnata la responsabilità delle diverse aree tematiche previste per legge all'interno delle Soprintendenze territoriali, definite come **sezioni tecnico scientifiche** nel numero di cinque: ambientale, archeologica, architettonica, bibliografica, storico-artistica.

**Oggi questo ordinamento** disciplinare dei ruoli tecnici dei beni culturali **non esiste più**: non solo alla direzione delle aree disciplinari viene regolarmente nominato personale che non possiede i titoli professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale, ma le stesse sezioni tecnico- scientifiche sono state via via soppresse, fino ad arrivare all'ultima proposta di rimodulazione che **ne prevede la riduzione a due**: una 'architettonica-antropologica-paesaggistica-storico artistica'; l'altra 'archeologica-bibliografica'. Tali modifiche dell'assetto pluridisciplinare delle istituzioni regionali di tutela sono state realizzate dai Governi regionali **tramite semplici atti amministrativi**, in contrasto con le leggi regionali n. 80/1977 e n. 116/1980 attualmente vigenti.

Inoltre, lo stesso **reclutamento**, negli ultimi trent'anni, del personale tecnico-scientifico all'interno del Dipartimento regionale dei beni culturali è stato condotto in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale. Infatti, dopo che negli anni '80 erano stati banditi ed espletati i **concorsi pubblici per il ruolo tecnico dei beni culturali**, previsti dalla L.r. 116/1980, nel 1991 venne immesso in soprannumero, negli Istituti siciliani di tutela, senza alcuna selezione, un enorme numero di tecnici diplomati e laureati che erano stati assunti presso il Genio Civile per espletare le pratiche della sanatoria edilizia del 1985.

Questo organico **di fatto** dei beni culturali, nonostante fosse in forte soprannumero, divenne **di diritto** a seguito della **legge di 'riordino' della burocrazia regionale**, L.r. 10/2000, che recepì in Sicilia la riforma Bassanini. *Ope legis* e senza alcuna selezione concorsuale conseguente ai fabbisogni dell'Amministrazione regionale, tutto il personale laureato della Regione Siciliana venne inquadrato in una terza fascia del ruolo unico della dirigenza e tutto il personale diplomato, dai ruoli di 'assistente tecnico', venne promosso all'apice della carriera, nel ruolo di funzionario direttivo.

In definitiva **tutto il personale** della Regione Siciliana, sia quello del comparto come quello della dirigenza, ha perso un assetto dei ruoli che garantisca la **corrispondenza** tra profili professionali, livelli retributivi,

responsabilità e funzioni, corrispondenza richiesta dai principi costituzionali. In tal modo sono sparite le dotazioni organiche di ciascun assessorato e con esse **è stato soppresso di fatto il ruolo tecnico dei beni culturali**. Inoltre, a causa del forte soprannumero del personale dirigenziale, si è affermata la prassi di assegnare anche **le postazioni di natura tecnica non dirigenziale**, come la responsabilità delle sezioni tecnico-scientifiche delle Soprintendenze, **ai dirigenti del ruolo unico**, a prescindere dai requisiti professionali richiesti dalle leggi.

Per questi motivi attualmente **la tutela dei beni archeologici** e storico-artistici in Sicilia è affidata, quasi esclusivamente, **alla responsabilità di architetti, geologi o agronomi** del ruolo unico della dirigenza, pur essendo in servizio da più di quindici anni **un buon numero di funzionari direttivi archeologi** e storici dell'arte, assunti tramite il Concorso per dirigente tecnico del ruolo dei beni culturali, bandito nel 2000 ai sensi della L.r. 116/1980. Quindi, l'amministrazione regionale ha selezionato quasi vent'anni fa **personale altamente qualificato**, in possesso di titoli specialistici postlaurea nei diversi settori dei beni culturali, e poi lo ha **privato del proprio profilo professionale** e di adeguate mansioni e responsabilità di direzione all'interno dei propri organi tecnico-scientifici.

Risulta ancora più incomprensibile, pertanto, come in Sicilia **qualsiasi dirigente del ruolo unico**, che sia anche agronomo o geologo, possa dirigere Gallerie d'Arte, Parchi e Musei archeologici, secondo quanto si evince dall'organigramma attuale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, **e non possano farlo gli archeologi** e gli storici dell'arte con quasi vent'anni di servizio.

Negli ultimi dieci anni, oltre al depotenziamento delle competenze professionali, nell'amministrazione regionale dei beni culturali è avvenuto anche **un processo di disarticolazione** dello stesso sistema di tutela. Gli esecutivi politici che si sono succeduti hanno **privato le Soprintendenze della tutela territoriale** per le quali erano state istituite, tramite la creazione *ex novo* di mega-strutture, utili solo ad una semplice gestione dei custodi dei siti culturali regionali. Questi nuovi Servizi del Dipartimento sono stati chiamati in modi diversi: prima 'Poli museali' e adesso 'Parchi archeologici'. Ma sono rimasti in definitiva solo degli **enti burocratici** che mettono insieme alla rinfusa piccoli e grandi musei, aree archeologiche, parchi minerari e archeologici, senza riuscire ad avere chiari obiettivi istituzionali di tutela, valorizzazione e ricerca scientifica.

In questo quadro istituzionale debole e confuso non stupisce che l'Assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana abbia dichiarato in questi giorni di essere riuscito a impegnare dei fondi strutturali europei del Programma 2014-2020 **solo 900.000 euro a fronte dei 65 milioni assegnati**.

Nell'anno 2020 ormai trascorso, dopo vent'anni dall'ultima legge regionale di tutela, la L.r. 20/2000 che ha istituito il 'sistema dei parchi archeologici siciliani', mai realizzato, l'ARS ha inteso 'riformare' il settore dei beni culturali, non comprendendo, forse, il fatto che **i problemi** attuali del sistema regionale di tutela **non derivano dall'insufficienza del quadro normativo** ma, piuttosto, **dalla mancata applicazione** della riforma regionale degli anni '70.

I legislatori siciliani hanno proposto un insieme di norme che, sovvertendo l'ordine gerarchico delle leggi, intende costituire una sorta di Codice regionale, modificando illegittimamente il **Codice** dei beni culturali e del paesaggio, **vigente in Sicilia** sin dal momento della sua entrata in vigore, essendo qualificabile come riforma di carattere economico sociale che si impone anche alle Regioni autonome.

Insieme ad altre associazioni e cittadini, abbiamo manifestato, con un documento pubblico e con un intervento in Commissione Cultura, la **nostra opposizione a tale progetto legislativo**, evidenziando l'incostituzionalità di norme che limiterebbe la tutela costituzionale del patrimonio culturale e paesaggistico nei territori siciliani. Le modifiche apportate in Commissione V non eliminano gli aspetti di incostituzionalità del disegno di legge, che è ora in discussione in Aula, dove, ci auguriamo, non prosegua l'iter parlamentare.

I legislatori siciliani nel corso del 2020 hanno prodotto un'altra riforma legislativa che **mette a rischio** i principi stessi della tutela del paesaggio in Sicilia: **la legge urbanistica n. 19/2020**, che è stata, per fortuna, impugnata dal Governo nazionale per evidenti aspetti di incostituzionalità. Lo stesso MIBACT aveva chiesto

l'impugnativa della legge siciliana davanti alla Corte Costituzionale perché: *“il principio fondamentale posto dall'articolo 9 della Costituzione, la tutela dei beni culturali e del paesaggio, costituisce un interesse costituzionale primario e assoluto”*.

L'anno si è chiuso con l'emanazione di **due decreti** da parte dell'Assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana, n. 74/GAB del 30.11.2020 e n. 78/GAB del 10.12.2020, preceduti da un **documento programmatico** definito come **'Carta di Catania'**, con i quali è stata avviata una anomala mega-procedura di concessione in uso dei beni culturali *“in giacenza nei depositi degli Istituti periferici”*, dietro un corrispettivo economico, tramite un unico bando pubblico e un unico responsabile del procedimento, *“con il compito di uniformare le procedure attraverso le quali la Regione Siciliana, tramite i propri Istituti periferici concede il prestito dei beni”*. In tal modo **gli Istituti periferici**, che dovrebbero essere gli organi tecnico scientifici dell'Assessorato, cui compete un parere autonomo, **perdono il proprio ruolo** e a decidere sarà l'esecutivo politico.

Ricordiamo che l'**istituto della concessione** in 'uso individuale di beni culturali', previsto dall'articolo 106 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, da parte di **enti pubblici che li abbiano in consegna**, può essere attivato *‘per finalità compatibili con la loro destinazione culturale’* e solo *‘per singoli richiedenti’*. Ricordiamo anche che tale istituto della concessione è distinto nel Codice dal *‘prestito per mostre ed esposizioni’*, per il quale sono richieste dall'articolo 48 una particolare autorizzazione e la stipula di un'assicurazione ma nessun canone. Il decreto 74/GAB, invece, **non distingue i due istituti**, determinando una confusione in sede di applicazione.

Oltre che la procedura amministrativa, anche **le modalità di individuazione** delle opere d'arte per cui si prevede la concessione ai privati appaiono **non appropriate** alla specificità e singolarità del patrimonio storico artistico, ma sembrano riferirsi piuttosto a qualità merceologiche. I decreti, infatti, parlano di beni *‘in giacenza’*, come se si trattasse di merce rimasta invenduta di cui non ci si riesca a liberare. E, di conseguenza, indicano la necessità di **predisporre elenchi accorpando** le opere d'arte in *“lotti omogenei per caratteristiche storico culturali o tipologiche”* al fine di renderli disponibili in massa a concessioni d'uso di lunga durata, *“per una durata tra i due e i sette anni”*, con la possibilità di un rinnovo fino a quattordici anni.

Si prevede, quindi, di costituire **liste di beni culturali** che si possono considerare **cedibili in uso ai privati** in quanto: *“non siano destinati alla pubblica fruizione”* o *“sono stati acquisiti per confisca, quelli donati o consegnati spontaneamente, quelli di più vecchia acquisizione di cui sia stata smarrita la documentazione e, in generale quelli privati di ogni contesto di appartenenza”*. Quindi sarebbero cedibili ai privati proprio quei beni culturali di cui altri privati hanno alienato la proprietà allo Stato riconoscendo l'interesse pubblico del patrimonio culturale come prevalente sul diritto di proprietà. Inoltre, si chiederebbe agli **Istituti museali di selezionare a priori** quali opere d'arte *“non siano destinati alla pubblica fruizione”*, come se la **parte espositiva dei musei fosse separabile** dai depositi delle collezioni e dai laboratori di catalogo e restauro. Si impedirebbe, in tal modo, lo studio, da parte degli studiosi e degli stessi funzionari pubblici, di gran parte del patrimonio culturale conservato nei Musei siciliani.

Analogamente a quanto si fa nell'ambito di una cessione per fallimento in cui si separano gli immobili redditizi dai 'passivi', la **Regione Siciliana chiede** ai propri Istituti di tutela di **decidere** una volta per tutte quali opere d'arte siano destinate all'esposizione e quali no e quindi siano cedibili ai privati.

Il **fallimento dell'amministrazione regionale dei beni culturali**, in verità, viene riconosciuto proprio dalla *Carta di Catania* posta in premessa al decreto, la quale, infatti, così recita: *“In un contesto in cui, quasi dopo mezzo secolo dalla piena attuazione dell'autonomia regionale in materia di beni culturali non si accenna ad una soluzione di sistema per diretto intervento pubblico, appare necessario restituire la massa indistinta dei depositi pubblici ai destinatari costituzionali di tali beni, attraverso un regolamento dei rapporti di gestione”*.

Quindi, da un lato, si ammette che la **Regione Siciliana sia colpevole** di non ottemperare agli obblighi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (*“per diretto intervento pubblico”*) prescritti dai decreti presidenziali che nel 1975 trasferirono le competenze statali alla Regione, e, dall'altro, **si scambiano i privati concessionari** con i 'destinatari costituzionali' del patrimonio culturale che dovrebbero essere i cittadini tutti. I veri

beneficiari dell'articolo 9 della Costituzione dovrebbero essere, infatti, i potenziali fruitori del pubblico godimento di tale immenso patrimonio.

Ricordiamo come le giunte regionali che si sono succedute nell'ultimo decennio **hanno sistematicamente sottratto risorse ordinarie** alla conservazione, valorizzazione e fruizione dei 'luoghi della cultura' dell'Isola, fino agli attuali miseri capitoli di bilancio dell'Assessorato che dell'identità siciliana conserva ormai solo il nome. Nel corso di questi ultimi decenni si è infatti assistito ad una costante diminuzione delle risorse che la Regione ha stanziato per tale fondamentale settore all'interno del proprio bilancio: si è passati **dai 500 milioni** stanziati nel 2009 per il Dipartimento beni culturali siciliani ai soli **10 milioni** degli ultimi anni. Si è assistito per tale via all'azzeramento dei fondi per attività strategiche quali la ricerca scientifica, l'educazione permanente, il restauro e la manutenzione programmata dei Beni culturali regionali.

Ma gli aspetti critici dei decreti che vanno sotto il nome di Carta di Catania non si fermano qui. Il decreto affida **la realizzazione degli elenchi** propedeutici alla concessione dei 'lotti' di beni culturali agli *"esperti catalogatori che prestano servizio nella Società in house Servizi Ausiliari Sicilia"*, ignorando, forse, il fatto che tra questo personale sono **oggi in servizio solo pochissimi archeologi** e storici dell'arte. Quindi il lavoro di inventariazione sarebbe affidato esclusivamente ai giovani *"studenti universitari in discipline connesse alla conservazione dei beni culturali che operano in regime di tirocinio formativo"*.

Insomma, si capisce bene come sia solo **un miraggio la prospettiva**, avanzata dai suoi sostenitori, che l'operazione 'Carta di Catania' offra nuove possibilità **di posti di lavoro**. In realtà tutto il procedimento previsto dai decreti **esprime un'idea estremamente riduttiva**, da un lato delle attività istituzionali di inventariazione e catalogazione scientifica del patrimonio culturale, e dall'altro della specificità delle professioni dei beni culturali. **La catalogazione del patrimonio culturale** è da sempre uno dei compiti primari delle Istituzioni museali e deve essere affidata ai **professionisti competenti** che dal 2014 sono definiti dall'articolo 9bis del Codice e dal decreto ministeriale n. 244 del 2019.

**I funzionari archeologi** e storici dell'arte negli ultimi quindici anni **hanno provveduto agli inventari** e hanno curato i progetti espositivi delle opere d'arte conservate nei Musei regionali, cercando di sopperire alla penuria di risorse finanziarie e professionali e alla confusione istituzionale. Ma **la sistematica catalogazione** scientifica del patrimonio culturale siciliano, base essenziale per la sua tutela e valorizzazione, dovrebbe essere condotta tramite l'impiego di una più vasta platea **di professionisti dei beni culturali**, giustamente retribuiti.

**Non si può separare il patrimonio culturale dalle competenze professionali** che sole possono dargli valore e senso civile e sociale. Il **sistema museale siciliano** può essere rivitalizzato solo con la costruzione di **progetti culturali** che, a partire dallo studio delle collezioni, sia quelle esposte che quelle nei depositi, sappiano proporre **esperienze collettive** di conoscenza e godimento del Patrimonio, riconoscibile quale Bene Comune.

Ma per far ciò occorre che venga restituita la propria **specificità all'amministrazione dei beni culturali** in Sicilia, oggi confusa in modo indistinto dentro la burocrazia regionale. Occorre **ripristinare il ruolo tecnico** dei beni culturali previsto dalle leggi 80/1977 e 116/1980, tuttora vigenti, e, con ciò, restituire un ordinamento professionale specialistico alla classe dirigente regionale dei beni culturali. Gli **incarichi dirigenziali e direttivi** degli Istituti di tutela devono essere assegnati rispettando i **requisiti professionali specialistici** previsti dalle leggi regionali e nazionali.

In conclusione, nella Carta di Catania e nei suoi decreti attuativi, l'amministrazione regionale afferma **una visione assai regressiva** della funzione del Museo, inteso quale chiuso e polveroso deposito di 'cose', e non invece **luogo della cultura**, come lo qualifica il Codice e la più aggiornata museologia che assegna a questi Istituti una missione democratica per lo sviluppo culturale della comunità nazionale.

Nei decreti assessoriali è, quindi, l'idea stessa della **'valorizzazione'** ad essere ridotta ad una pura e semplice **'privatizzazione'** del Patrimonio culturale conservato in Sicilia, per il quale l'amministrazione regionale rassegna, una volta per tutte, i propri compiti costituzionali di studio, conservazione e promozione

democratica. Invece di **affrontare i gravi problemi** dell'amministrazione regionale dei beni culturali **che impediscono l'assolvimento dei compiti costituzionali** di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale conservato in Sicilia, delegati dallo Stato nel 1975, la giunta regionale pensa di assolversi dall'obbligo costituzionale **trasferendo la gestione del patrimonio culturale** ad altri enti, Società o associazioni di cui non vengono precisati neanche i fini, se di lucro o meno.

Per tutti i motivi qui esposti **chiediamo il ritiro dei decreti** n. 74/GAB del 30.11.2020 e n. 78/GAB del 10.12.2020 e **chiediamo l'apertura di un confronto** con l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana per affrontare **le reali problematiche del settore**.

Roma, 08/02/2021

Il Presidente CIA Sicilia

Dott. Enrico Giannitrapani



La Presidente CIA

Dott.ssa Angela Abbadessa

